

DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 86 DEL 5/11/2018

Oggetto: **nomina professionista per il servizio di assistenza e consulenza contabile, fiscale e tributaria**

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n°156 del 19 settembre 2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga dal 21.09.2018 fino al 30.06.2019;
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- A seguito di incontri con il socio di maggioranza è stata confermata la volontà dello stesso socio di strutturare un percorso per la gestione *in house* del servizio e che la Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione dovrà, comunque, proseguire il servizio pubblico, essenziale per la città;
- È necessario garantire il servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE europeo*" in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 nel corpo degli artt. 37-39 prevede che la nomina del DPO è obbligatoria, in tre casi specifici: (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, e (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- La Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione ha adempiuto alla nomina del D.p.O. ai sensi del regolamento sopra richiamato;

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU., servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della definizione del percorso di gestione *in house* del servizio, come indicato nell'Assise Consiliare del 30 giugno 2018 e confermato dalle Ordinanze sindacali richiamate o, in subordine, in attesa della eventuale pubblicazione della gara di appalto per la gestione del medesimo servizio;

RICHIAMATO:

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione - Traversa di via 1° maggio snc - 04012 Cisterna di Latina -
Tel. 0696 020 028 - Fax 0696 871 437 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. - Numero R.E.A. 146276 -
P.IVA/C.F. 02106980598 - www.cisternambiente.it



quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni dell'Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 del Comune di Cisterna di Latina, ed in quella n° 156/2018 che qui si intendono richiamate e trascritte;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario adempiere alle obbligazioni previste nel regolamento UE 679/2016;

VISTI:

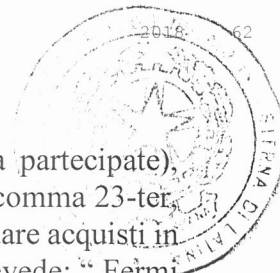
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
- o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- o il regolamento UE 679/2016;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;



- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermo restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante richiesta di preventivi per l'acquisto del servizio;

VISTI i preventivi dei diversi professionisti e delle diverse ditte indicati nella tabella che segue:

Servizio richiesto	Società/Professionista
Assistenza fiscale e tributaria	Daniele Calcabrini preventivo prot.396/2018
Assistenza fiscale e tributaria	Dott.ssa V. P. preventivo prot. 408/2018
Assistenza fiscale e tributaria	Dott. R.T. preventivo prot. 397/2018

DETERMINA

1. Di accettare il preventivo proposto dal dott. Daniele Calcabrini per la fornitura del servizio e per l'importo totale di € 12.800,00 oltre accessori di legge.
2. Di affidare direttamente al dott. Daniele Calcabrini, (che ha già fornito tale servizio alla società da oltre 10 anni con la massima professionalità al punto da veder rinnovato il servizio da tutte le gestioni) il servizio di assistenza fiscale e tributaria come indicato nella richiesta e nel preventivo del 15 ottobre 2018, acquisito agli atti della società che prevede l'importo indicato, oltre IVA per legge fino al 30 giugno 2019.
3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
4. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
5. Di imputare il pagamento alle annualità 2018 e 2019.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dalle Ordinanze Sindacali nr. 91 e nr 156 anno 2018.
7. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
8. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del

- committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

Il Liquidatore
Avv. Diego Cianchetti

